

Comune di Cordignano
(Provincia di Treviso)



*Regolamento per gli interventi di assistenza
sociale e di servizio sociale professionale nel
territorio del Comune di Cordignano*

(Approvato con delibera di C.C. n. 37 del 28/10/2009)

INDICE

TITOLO I - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	pag. 4
Articolo 2 - Principi e finalità	pag. 4
Articolo 3 - Modalità di gestione dei servizi	pag. 5
Articolo 4 - Piani di zona	pag. 5
Articolo 5 - Rapporti con il volontariato e con altri enti no profit	pag. 5
Articolo 6 - Unità di Valutazione Multidimensionale - U.V.M.D.	pag. 6

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 7 - Modalità di accesso ai servizi	pag. 7
Articolo 8 - Destinatari degli interventi	pag. 7
Articolo 9 - Interventi e prestazioni	pag. 7
Articolo 10 - Compiti e funzioni del Servizio Sociale	pag. 8
Articolo 11 - Servizi gratuiti ed a compartecipazione	pag. 9
Articolo 12 - Criteri per la determinazione della situazione economica	pag. 9
12. a Indicatore della Situazione Economica (ISE)	pag. 10
12. b Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)	pag. 10
12. c ISEE per Prestazioni comunali (ISEEP)	pag. 10
12. d ISEE per Servizio Assistenza Domiciliare (ISEE-SAD)	pag. 11
12. e Aggiornamento certificazione ISEE – ISEEP - ISEESAD	pag. 11
Articolo 13 - Determinazione Minimo Vitale	pag. 11
Articolo 14 - Verifiche e controlli	pag. 12

TITOLO III - ASSISTENZA ECONOMICA

Articolo 15 - Definizione e finalità	pag. 13
Articolo 16 - Requisiti e modalità d'accesso	pag. 13
Articolo 17 - Contributi continuativi	pag. 14
Articolo 18 - Contributi straordinari	pag. 15
Articolo 19 - Contributi erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti	pag. 15
Articolo 20 - Contributi alle persone di passaggio	pag. 15
Articolo 21 - Contributi spese funerarie	pag. 15
Articolo 22 - Integrazioni rette strutture semi – residenziali e residenziali	pag. 16
Articolo 23 - Esclusione - sospensione - riduzione – revoca	pag. 18
Articolo 24 - Casi particolari e deroghe	pag. 18

TITOLO IV - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

Articolo 25 - Definizione e finalità	pag. 19
Articolo 26 - Prestazioni	pag. 19
Articolo 27 - Requisiti e modalità di accesso	pag. 19
Articolo 28 - Compartecipazione al costo del servizio	pag. 20
Articolo 29 - Casi particolari e deroghe	pag. 22
Articolo 30 - Disposizioni per il servizio trasporti	pag. 22
Articolo 31 - Cessazione, riduzione e sospensione del servizio	pag. 23
Articolo 32 - Rapporto tra operatori e utenti	pag. 23
Articolo 33 - Collaborazioni con altri servizi	pag. 23

TITOLO V - ALTRI SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI

Articolo 34 - Fornitura pasti caldi	pag. 25
Articolo 35 - Telesoccorso e Telecontrollo	pag. 25
Articolo 36 - Servizio di trasporto sociale	pag. 26
Articolo 37 - Soggiorni climatici anziani	pag. 26
Articolo 38 - Altri interventi di aiuto alla persona	pag. 27

TITOLO VI - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E DEL TEMPO LIBERO PER INFANZIA E ADOLESCENZA

Articolo 39 - Interventi socio-educativi rivolti a giovani, famiglie e comunità	pag. 28
Articolo 40 - Centri estivi	pag. 28
Articolo 41 - Sostegno a situazioni di disagio del minore	pag. 28
Articolo 42 - Affidamento Familiare	pag. 29
Articolo 43 - Servizi semi-residenziali e residenziali	pag. 30

TITOLO VII – NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 44 - Norme generali e di rinvio	pag. 31
Articolo 45 - Abrogazioni	pag. 31
Articolo 46 - Entrata in vigore	pag. 31
Articolo 47 - Periodo transitorio	pag. 31

TITOLO I
FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in coerenza con le norme Costituzionali, le norme nazionali, in particolare la Legge 8.11.2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e le norme della Regione Veneto, disciplina l’accesso al sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni sociali per prevenire, ridurre o superare le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

Articolo 2
Principi e finalità

1. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative afferenti ai servizi sociali nell’ambito del proprio territorio. La titolarità gli deriva dal Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, dalla Legge 8.11.2000, n. 328 e relative norme di attuazione, nonché dal proprio Statuto.

Tali funzioni tengono conto del principio di riservatezza delle informazioni, come definito dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”. I procedimenti amministrativi in materia di interventi e servizi sociali si attuano secondo i principi della efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione.

2. Il Comune di Cordignano intende realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale, dove le organizzazioni del terzo settore e le forme di auto-organizzazione dei cittadini sono "attori" indispensabili del sistema sociale municipale con l’obiettivo fondamentale del "benessere" della comunità, in attuazione dei principi di sussidiarietà e solidarietà sociale.

3. Il sistema socio-assistenziale del Comune si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell’inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:

- a) il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni, che riguardano la libertà di scelta dell’individuo;
- b) l’eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
- c) l’eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
- d) il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
- e) il diritto ad una maternità e paternità consapevole;
- f) la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;
- g) la conoscenza dei percorsi assistenziali e l’informazione sui servizi disponibili;
- h) l’accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;

- i) l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali;
- j) la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture.

4. Il Comune mira alla tutela e allo sviluppo della qualità della vita degli individui, garantendo sia la libertà di scelta rispetto ai servizi disponibili, sia la qualità dei servizi offerti, attraverso il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, sociale e psicologico che possono ingenerare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- b) rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta;
- c) agire a sostegno della famiglia e dell'individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, provvedendo, se necessario, dietro la loro libera scelta, all'inserimento in nuclei familiari, para familiari o comunitari-sostitutivi;
- d) favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico, lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione.

Articolo 3 Modalità di gestione dei servizi

1. Alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono il Comune e gli altri Enti pubblici, in base alle loro competenze, attraverso appositi atti.
2. A Tale scopo può essere promossa la partecipazione nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, di organismi non lucrativi di utilità sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati.

Articolo 4 Piani di zona

1. Il Comune partecipa alla definizione del Piano di Zona nei termini di cui all'articolo 8, comma 3, lett.a), della Legge n. 328/2000.
2. In sede di accordo di programma di cui all'articolo 34 della Legge n. 267/2000, il Piano di Zona presenta lo stato dei bisogni sociali che sono propri della realtà comunale, anche con riferimento alle iniziative di concertazione con i soggetti che concorrono alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal Piano stesso.

Articolo 5 Rapporti con il volontariato e con altri enti no profit

1. Il coinvolgimento del volontariato costituisce un supporto importante al conseguimento degli obiettivi preposti dal servizio. Il Comune riconosce la rilevanza integrativa e sussidiaria delle organizzazioni no profit che operano nel settore dei servizi sociali.

2. I gruppi o associazioni di volontariato, preferibilmente riconosciuti dalla Regione, possono collaborare con l'Ente Locale anche in forma convenzionata, purché offrano le necessarie garanzie per la qualità delle prestazioni, la qualificazione del personale e l'efficienza organizzativa ed operativa.

Articolo 6
Unità di Valutazione Multidimensionale - U.V.M.D.

1. Per la presa in carico delle persone in stato di bisogno socio-sanitario complesso e per i minori che richiedono particolari interventi di protezione e tutela residenti nel territorio Ulss 7 Pieve di Soligo, in riferimento anche alle disposizioni regionali in materia, è previsto l'utilizzo da parte dei Servizi della U.V.M.D., come strumento per la progettazione congiunta degli interventi, con il fine di individuare e garantire l'attuazione della migliore soluzione assistenziale possibile per l'utente.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 7

Modalità di accesso ai servizi

1. Ai fini di rendere i Servizi Sociali comunali ampiamente fruibili, le persone e le famiglie, devono essere messe in grado di poter accedere ai servizi stessi, attraverso un'adeguata informazione circa l'accesso e il loro funzionamento.
2. Il presente Regolamento specificherà per ogni servizio, la modalità di attuazione degli interventi, prevedendo l'accesso, l'ammissione, esenzione e/o contribuzione, in base, dove previsto, alla verifica della situazione economica.

Articolo 8

Destinatari degli interventi

1. Hanno titolo ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal presente Regolamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e in conformità con gli obiettivi individuati annualmente dalla Giunta Comunale, i cittadini italiani, stranieri ed apolidi residenti nel Comune di Cordignano nel rispetto degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.
2. Hanno diritto agli interventi e alle prestazioni previste dal presente Regolamento, i minori cittadini italiani ed i minori stranieri residenti e non residenti che si trovino in situazione di emergenza.
3. Possono altresì beneficiare di aiuto coloro che si trovino di passaggio nel Comune, in situazione di bisogno assistenziale: in questo caso le prestazioni devono avere come scopo prioritario quello di consentire agli interessati di raggiungere il Comune di residenza cui compete l'intervento.
4. Tutti i servizi possono essere attivati, oltre che su istanza dell'interessato o di chi per esso, anche sulla base delle informazioni di cui venga a conoscenza il servizio nell'ambito della propria attività, su segnalazione di altri servizi o per disposizione dell'Autorità giudiziaria, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 9

Interventi e prestazioni

1. Gli interventi e i servizi sociali disciplinati dal presente Regolamento sono suddivisi nelle seguenti tipologie:

a) Assistenza economica

Contributi continuativi

Contributi straordinari

Contributi erogati dal Comune con risorse di altri Enti

Contributi alle persone di passaggio

Contributi spese funerarie

Integrazioni rette strutture semi-residenziali e residenziali

b) Servizio assistenza domiciliare

c) Altri servizi socio-assistenziali

Fornitura pasti caldi

Telesoccorso e Telecontrollo

Servizio di trasporto sociale

Soggiorni climatici per anziani

Altri interventi di aiuto personale

d) Servizi socio-educativi e del tempo libero per l'infanzia e l'adolescenza

Interventi socio – educativi rivolti a giovani, famiglie e comunità

Centri Estivi

Sostegno a situazioni di disagio del minore

Affido familiare

Servizi semi – residenziali e residenziali

Articolo 10 Compiti e finzioni del Servizio Sociale

1. Per i servizi di cui al punto a) e d) del precedente articolo 9, si procederà con la seguente partecipazione:

- è riservato alla GIUNTA COMUNALE la determinazione del diritto, in base ai criteri fissati nei successivi articoli, all'erogazione del contributo e/o compartecipazione alla spesa;
- è riservato al RESPONSABILE DEL SERVIZIO, in ottemperanza all'art. 107 del D.Lgs 267/2000, l'assunzione degli atti amministrativi e procedurali, nonché gli impegni di spesa;
- sono riservati all'ASSISTENTE SOCIALE i seguenti compiti:
 - a) raccogliere le richieste;
 - b) valutare il bisogno, anche attraverso visita domiciliare;
 - c) curare l'istruttoria delle istanze;
 - d) elaborare, verificare e aggiornare il progetto individuale/familiare;
 - e) collegare le risorse del territorio attivabili per ogni situazione.
 - f) coordinare, programmare e verificare il Servizio, anche mediante la predisposizione del piano di lavoro degli operatori e/o volontari/collaboratori.

2. Per i servizi di cui al punto b) e c) del precedente articolo 9, si procederà con la seguente partecipazione:

- è riservato al RESPONSABILE DEL SERVIZIO, in ottemperanza all'art. 107 del D.Lgs 267/2000, l'assunzione degli atti amministrativi e procedimentali, nonché gli impegni di spesa;
- sono riservati all'ASSISTENTE SOCIALE i seguenti compiti:
 - a) raccogliere le richieste;
 - b) valutare il bisogno, anche attraverso visita domiciliare;
 - c) curare l'istruttoria delle istanze;
 - d) elaborare, verificare e aggiornare il progetto individuale/familiare;
 - e) collegare le risorse del territorio attivabili per ogni situazione.
 - f) coordinare, programmare e verificare il Servizio, anche mediante la predisposizione del piano di lavoro degli operatori e/o volontari/collaboratori.

Articolo 11 **Servizi gratuiti ed a compartecipazione**

1. Gli interventi e i servizi erogati dal Servizio Sociale del Comune possono essere: a titolo gratuito o con una compartecipazione alla spesa.
2. Per gli altri interventi/servizi disciplinati negli articoli seguenti, l'eventuale compartecipazione può essere soggetta alla valutazione della situazione economica.
3. Laddove è prevista, la mancata esibizione della documentazione reddituale, determina l'accesso all'intervento/servizio, senza il godimento di alcuna agevolazione tariffaria o di priorità dipendenti dalla situazione economica.

Articolo 12 **Criteri per la determinazione della Situazione Economica**

1. Ai fini dell'accesso agli interventi e servizi sociali agevolati previsti dal presente Regolamento, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni vigenti in materia di accertamento della situazione economica secondo l'Indicatore della Situazione Economica (ISE) e l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
2. La valutazione della Situazione Economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale, è determinata con riferimento al nucleo familiare, composto dal richiedente medesimo, e dai soggetti, come indicato dal D.lgs 109/98, dal D.Lgs. 130/2000 e dal D.P.C.M. 242/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare, si ottiene sommando:
 - a) il reddito;
 - b) il patrimonio mobiliare ed immobiliare.
4. L'indicatore della Situazione Economica, viene calcolato con riferimento ai componenti sopra indicati, applicando la seguente scala di equivalenza, come prevista dalla tabella 2 del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- a) maggiorazione 0,35 per ogni ulteriore componente;
- b) maggiorazione 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
- c) maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, L.104/92 o di invalidità riconosciuta superiore al 66%;
- d) maggiorazione 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

5. Il rapporto tra la situazione economica del nucleo (ISE) e la scala di equivalenza determina la situazione Economica Equivalente (ISEE).

12. a Indicatore della Situazione Economica

L'indicatore della Situazione Economica (ISE) è la somma dell'indicatore della situazione reddituale determinata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001 n. 242 e del 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinata ai sensi del punto 3 dell'art. 12.

12. b Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)

L'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza indicata al punto n. 4 dell'art. 12.

12. c Indicatore della Situazione Economica Equivalente per Prestazioni comunali (ISEEP)

1. Per calcolare l'ISEEP serve la certificazione ISEE.
2. All'ISEE vanno aggiunti tutti i redditi annui e/o le contribuzioni non dichiarate nell'ISEE stesso (pensione di invalidità, pensione sociale, pensione estera non conteggiata ai fini IRPEF, assegno di accompagnamento, rendite/pensioni Inail, la pensione di guerra e indennità corrisposte ai ciechi, sordo-muti e invalidi civili, altri contributi erogati a vario titolo dalla Regione o dal Comune, eccetto i contributi continuativi e straordinari (di cui agli articoli 17 e 18 del presente Regolamento), rapportati anch'essi alla scala di equivalenza riportata al punto n. 4 dell'art. 12.

$$\text{ISEEP} = \text{ISEE} + (\text{Somma altri redditi} : \text{fattore di equivalenza})$$

12. d Indicatore della Situazione Economica Equivalente per Servizio Assistenza Domiciliare (ISEESAD)

1. Per calcolare l'ISEESAD serve la certificazione ISEE.
2. Per il calcolo dell'ISEESAD, vanno aggiunti tutti i redditi annui e/o le contribuzioni non dichiarate nell'ISEE stesso (pensione di invalidità, pensione sociale, pensione estera non conteggiata ai fini IRPEF, assegno di accompagnamento, rendite/pensioni Inail, la pensione di guerra e indennità corrisposte ai ciechi, sordo-muti e invalidi civili, altri contributi erogati a vario titolo dalla Regione o dal Comune, eccetto i contributi continuativi e straordinari di cui agli articoli 17 e 18 del presente Regolamento), del solo beneficiario del Servizio (o dei beneficiari in caso di più persone in carico al Servizio di Assistenza Domiciliare presenti nello stesso nucleo), rapportati anch'essi alla scala di equivalenza riportata al punto n. 4 dell'art. 12.
3. Di tali redditi si terrà conto nella misura del 50% determinando un ISEE modificato denominato ISEE-SAD e calcolato nel modo che segue:

$$\text{ISEESAD} = \text{ISEE} + (50\% \text{ Somma altri redditi: fattore di equivalenza})$$

12. e Aggiornamento certificazione ISEE – ISEEP e ISEESAD

1. Il richiedente la prestazione sociale agevolata, qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche (in aumento o in diminuzione), deve aggiornare la documentazione fornita, per consentire la corretta valutazione della situazione, entro un mese dal fatto modificato.

Articolo 13 Determinazione Minimo Vitale

1. Per Minimo Vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale la persona non dispone di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano, quali ad esempio la salute, l'alimentazione, l'abbigliamento, l'igiene della persona e della casa, il riscaldamento.
2. Il contributo sarà elargito qualora l'ISEEP sia inferiore alla soglia prevista dal presente articolo, denominata **Minimo Vitale**; tale soglia dà titolo di accesso alla prestazione di assistenza economica, considerata quale livello essenziale di assistenza.
3. Il valore del **Minimo Vitale**, per un individuo, è calcolato come segue:

Importo mensile del trattamento minimo INPS al momento della presentazione dell'istanza x 13 mensilità

Nel caso di un nucleo composto da più componenti si applica la scala di equivalenza riportata al punto 4 dell'articolo 12.

Articolo 14

Verifica e controllo

1. L'Ente potrà controllare, anche a campione, mediante convenzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del predetto Ministero.

2. Le Amministrazioni comunali possono chiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.

TITOLO III

ASSISTENZA ECONOMICA

Articolo 15 **Definizione e finalità**

1. Per assistenza economica si intende l'erogazione di denaro e/o beni materiali, oppure la riduzione e/o l'esenzione dal pagamento di determinati servizi comunali.
2. L'assistenza economica è prevista come misura di contrasto all'esclusione sociale ed è rivolta a persone in difficoltà ed a rischio di marginalità sociale, senza reddito o con limitate risorse, tali da manifestare un'incapacità totale o parziale a provvedere alle proprie esigenze e ove risulti necessario garantire i bisogni elementari e fondamentali del vivere quotidiano.
3. Obiettivo dell'assistenza economica è di consentire alla popolazione di coprire i bisogni fondamentali per la realizzazione di un'esistenza libera e dignitosa e di favorire la permanenza delle persone nel proprio nucleo familiare e sociale.
4. In ogni caso gli interventi devono avere una valenza di stimolo all'autonomia personale e non sostituirsi alle capacità individuali di ognuno, tenendo conto delle risorse personali, parentali e sociali.
5. Le prestazioni riportate in questo titolo sono quelle previste all'art. 9 del presente Regolamento.

Articolo 16 **Requisiti e modalità d'accesso**

1. L'erogazione degli interventi di assistenza economica, è normalmente subordinata alla presentazione di formale richiesta su apposito modulo predisposto dall'Ufficio competente.
2. La richiesta va presentata all'Ufficio Protocollo allegando tutte le informazioni e la documentazione utile per l'istruttoria ed in particolare:
 - a) dichiarazione e attestazione ISEE;
 - b) documentazione relativa al possesso di qualunque altro reddito e/o contribuzioni necessarie per il calcolo dell'ISEEP, come da articolo 12 c) comma 2;
 - c) certificazione sanitaria, obbligatoria per documentare l'inabilità al lavoro per richiedere i contributi continuativi e facoltativa per gli altri tipi di contributo;
 - d) dichiarazione dell'esistenza di civilmente obbligati, in base all'articolo 433 del Codice Civile e dichiarazione dell'impegno a verificare la loro disponibilità a fornire o meno il supporto economico necessario al richiedente;
 - e) dichiarazione a segnalare qualsiasi modifica della situazione socio-economica presentata al momento della richiesta;
 - f) dichiarazione di disponibilità al lavoro e/o a frequentare eventuali corsi di formazione professionale, o altre opportunità per i soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili.

3. L'esistenza di parenti obbligati agli alimenti ed in grado di provvedervi, esclude, di norma, la fruizione di interventi economici da parte dell'Amministrazione comunale. Sarà cura dei Servizi Sociali informare la persona in stato di bisogno sul suo diritto di rivolgersi agli obbligati civili per la richiesta del mantenimento o degli alimenti direttamente o - qualora gli stessi non siano concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti - con l'intervento dell'Autorità giudiziaria.
4. Il Servizio Sociale acquisisce d'ufficio tutti i certificati a disposizione della Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente sui procedimenti amministrativi.
5. Il Comune ha inoltre facoltà di richiedere ogni altro documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione.
6. La richiesta può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili ai fini della valutazione della domanda.

Articolo 17 **Contributi economici continuativi**

1. Il contributo continuativo concorre al soddisfacimento dei bisogni primari del singolo e/o dei nuclei familiari, che hanno un ISEE inferiore al valore del Minimo Vitale, come individuato dal presente Regolamento.
2. Vi possono accedere i residenti nel territorio comunale che presentino tutti i seguenti requisiti:
 - a) ISEE inferiore al Minimo Vitale;
 - b) siano inabili al lavoro ai sensi di specifica certificazione;
 - c) siano sprovvisti di mezzi necessari per soddisfare i bisogni primari;
 - d) siano privi di parenti giuridicamente tenuti agli alimenti o che questi non siano in grado di provvedere nei confronti del richiedente.
3. Il contributo continuativo può essere erogato mensilmente per la durata massima di un anno ed eventualmente rinnovabile, previa presentazione di nuova richiesta e conseguente rivalutazione.
4. Il contributo verrà corrisposto a quei richiedenti il cui ISEE sia inferiore al Minimo Vitale come di seguito determinato:
 - a) l'ammontare massimo mensile del contributo continuativo non può comunque superare il 50% dell'importo mensile della pensione minima INPS;
 - b) nel caso di un nucleo composto da più componenti, al contributo così determinato, si somma al massimo l'importo di 1/3 della pensione minima INPS per ogni altro componente del nucleo familiare.
5. Il beneficio economico continuativo può anche tradursi nell'accesso gratuito o ridotto a prestazioni e/o servizi erogati dal Comune.

Articolo 18

Contributi economici straordinari

1. Per contributo straordinario si intende un intervento una tantum, erogabile anche in più soluzioni, rivolto ai residenti nel territorio comunale, che hanno un ISEE inferiore al valore del Minimo Vitale e che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito del richiedente.
2. Tale contributo può essere erogato per un massimo di tre volte all'anno e per un importo complessivo massimo annuale come di seguito determinato:
 - a) l'ammontare massimo annuo del contributo potrà essere pari al triplo dell'importo mensile della pensione minima INPS;
 - b) nel caso di un nucleo composto da più componenti, al contributo così determinato, si somma al massimo 1/3 dell'importo della pensione minima INPS per ogni altro componente del nucleo familiare.
3. Il beneficio economico straordinario può anche tradursi nell'accesso gratuito o ridotto a prestazioni e/o servizi erogati dal Comune.

Articolo 19

Contributi economici erogati dal Comune con risorse di altri Enti

1. Per contributi erogati dal Comune con risorse di altri Enti, si intendono erogazioni economiche già definite da normative statali e/o regionali per le quali il Comune segue l'istruttoria e la liquidazione sulla base dei criteri predefiniti, o sulla base di convenzioni/accordi/protocolli con altri Enti.

Articolo 20

Contributi economici alle persone di passaggio

1. Per garantire una minima autonomia alla persona, non residente nel Comune, ma di passaggio ed in situazione di grave bisogno assistenziale, è consentita l'erogazione di una somma di denaro o altra prestazione sufficiente a far fronte alle esigenze primarie e con lo scopo di consentire all'interessato di raggiungere il proprio Comune di residenza cui compete l'intervento assistenziale (es. pagamento biglietto treno, pasto, pernottamento ecc.....).
2. Il Servizio Sociale comunale dovrà segnalare al Comune di residenza l'eventuale situazione di disagio della persona, anche per il recupero delle eventuali somme anticipate.

Articolo 21

Contributi spese funerarie

1. In casi eccezionali in cui si verificano eventi luttuosi in contesti particolarmente problematici, il Comune può impegnarsi a far fronte alle spese funerarie.

2. Il Servizio Sociale comunale procede all'istruttoria per l'eventuale recupero delle somme anticipate.

Articolo 22 **Integrazione rette strutture semi-residenziali e residenziali**

1. I servizi residenziali sono finalizzati all'accoglienza, temporanea o stabile, di persone le cui esigenze non possono trovare soluzione adeguata mediante altri interventi.

Il ricovero in strutture viene predisposto quando questa soluzione rappresenta l'unica modalità possibile per assicurare la dignitosa sopravvivenza di chi si trova in stato di necessità e solo nei casi per i quali non è possibile provvedere con servizi alternativi.

2. I servizi semiresidenziali comprendono attività di socializzazione dirette a gruppi di persone per più ore al giorno e per più giorni alla settimana. Tali servizi, in relazione alle caratteristiche dell'utenza, possono integrare altri interventi ed essere luogo di prevenzione, di educazione, di formazione, di integrazione anche di tipo occupazionale, di socializzazione, di promozione e di cura della persona.

3. Nel caso d'inserimenti di persone con disabilità psichica (non psichiatrica), fisica e/o sensoriale, di età compresa dai 18 ai 64 anni per le quali sia stato riconosciuto lo stato di handicap ai sensi della Legge 104/92 articolo 3 comma 1 e dove previsto al comma 3 dello stesso articolo, si fa riferimento per l'integrazione della retta di ricovero a quanto previsto dal Regolamento di accesso al servizio di residenzialità per persone disabili residenti nel territorio dell'Ulss n. 7 di Pieve di Soligo.

4. Le persone anziane e/o disabili adulti psichiatrici hanno titolo ad accedere al contributo economico per l'integrazione della retta, se in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- essere anziano ultrasessantacinquenne o disabile adulto psichiatrico in possesso di relativa certificazione;
- essere in disagiate condizioni economiche, tali da non consentire la copertura della retta anche con l'intervento dei parenti obbligati alla prestazione degli alimenti (art. 433 del Codice Civile);
- la valutazione positiva sulla necessità di ricovero in una struttura protetta da parte del Servizio Sociale comunale e/o dei Servizi dell'Ulss 7 - Pieve di Soligo in sede UVMD;
- la mancanza di soluzioni alternative al ricovero;
- non essere proprietario di immobili o beni finanziari.

5. L'esistenza di parenti obbligati agli alimenti ed in grado di provvedervi, esclude, di norma, la fruizione di interventi economici ad integrazione della retta di ricovero da parte dell'Amministrazione comunale. Sarà cura dei Servizi Sociali informare la persona in stato di bisogno sul suo diritto di rivolgersi agli obbligati civili per la richiesta del mantenimento o degli alimenti direttamente o - qualora gli stessi non siano concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti - con l'intervento dell'Autorità giudiziaria.

Nella verifica della situazione patrimoniale dell'utente, dovranno essere considerati anche i trasferimenti in denaro o alienazioni o donazioni di immobili di proprietà dello stesso a terzi, avvenute negli ultimi 5 anni.

6. Qualora la concorrenza congiunta delle risorse del ricoverato e delle persone obbligate agli alimenti non riesca ugualmente a coprire i costi dell'intera retta di ricovero, il Comune, con apposito atto e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, può assumersi l'onere dell'integrazione.

7. In casi particolari, che saranno valutati di volta in volta dalla Giunta Comunale, in deroga a quanto stabilito dal precedente comma 4, è possibile l'inserimento di anziani, disabili adulti psichiatrici presso strutture residenziali e semi residenziali, anche a persone in possesso di beni immobili.

8. E' comunque garantita all'utente la disponibilità di una quota mensile per le spese personali (abbigliamento, ticket sanitari ecc...), pari al massimo al 20% della pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti. Restano invece sempre a carico dell'utente le spese per prestazioni di cure personali aggiuntive rispetto a quelle assicurate alla generalità degli ospiti (lavaggio biancheria personale, barbiere e parrucchiere, telefono in camera, camera singola, servizio bar e simili ecc...).

9. Il Comune può intervenire per una quota massima determinata come segue:

ammontare della retta	-	ogni entrata a qualsiasi titolo percepita dal richiedente	-	eventuale contributo dei civilmente obbligati	+	quota per le spese personali documentate (max 20% della pensione minima INPS).
------------------------------	---	--	---	--	---	---

10. Nel caso particolare in cui l'assistito richiedente conviva con parenti verso i quali ha l'obbligo di prestare gli alimenti, con capacità economiche cumulativamente inferiori al Minimo Vitale, il concorso dell'assistito è limitato ad un importo tale da lasciare al nucleo familiare la disponibilità del Minimo Vitale, così come determinato all'articolo 13.

11. Nel caso particolare di inserimento definitivo in strutture residenziali, di persona, che sia proprietaria di beni immobili e/o beni mobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese della retta di ricovero, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle spese sostenute per lo stesso e/o anticipate, il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi. Tali atti, ai sensi della normativa vigente, riguardano essenzialmente le seguenti tre fattispecie:

a) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi), affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti maturati dal Comune o maturandi per rette di ricovero;

b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;

c) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore.

Il Comune, in caso di inadempienza dell'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

12. Coloro i quali richiedano all'Ente un'integrazione o un anticipo per la copertura del costo della retta di ricovero, sono tenuti a sottoscrivere, oltre alla richiesta, anche un impegno a rifondere al Comune eventuali

somme anticipate anche a titolo di integrazione retta, qualora il beneficiario acquisisca eredità, donazioni, patrimoni o redditi o entrate di varia natura, incluso il patrimonio costituito dalla casa di abitazione (qualora sia titolare di una quota parte).

13. Non sono accolte le richieste di integrazione e di copertura del costo delle rette relative a posti di ricovero residenziali o a ciclo diurno qualora l'interessato sia una persona autosufficiente, salvo vi sia uno specifico progetto di tutela.

14. Nel caso d'inserimenti di minorenni in strutture sociali e socio-sanitarie su disposizione dell'Autorità giudiziaria, l'intervento dell'Ente è obbligatorio come stabilito dalla normativa nazionale per la parte di competenza, eventualmente concordata anche in sede UVMD, qualora si tratti di strutture socio-sanitarie.

15. Viste comunque le peculiarità delle diverse situazioni di tutela minorile, non si esclude l'eventuale compartecipazione al costo della retta della struttura da parte degli esercenti la potestà genitoriale, ad esclusione delle situazioni in cui con tale scelta venga compromesso lo stesso progetto di tutela a favore del minorenne.

Articolo 23

Esclusione - sospensione - riduzione - revoca

1. Si prevede l'esclusione ai suddetti interventi nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione della documentazione richiesta per il calcolo dell'ISEEP, dove prevista;
- b) mancanza dei requisiti necessari all'accesso del contributo richiesto.

2. Si prevede la sospensione, la riduzione e la revoca dei suddetti interventi:

- a) qualora vengano meno i requisiti di ammissione e in particolare qualora cambino le condizioni economiche del beneficiario e/o del suo nucleo di riferimento o intervengano i civilmente obbligati ai sensi del Codice Civile;
- b) qualora vi sia il rifiuto ad aggiornare la situazione reddituale richiesta o di comunicare fatti che possono determinare rilevanti modificazioni nella valutazione dello stato di bisogno;
- c) qualora intervengano cause di forza maggiore connesse all'erogazione delle prestazioni.

Articolo 24

Casi particolari e deroghe

1. Per peculiari situazioni, indicate nel progetto di intervento, i contributi economici possono essere erogati anche a persona e/o altri soggetti diversi dal richiedente e da lui delegati.

2. Per ogni altra eventuale ed eccezionale situazione si rimanda a decisioni o provvedimenti della Giunta Comunale.

TITOLO IV
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Articolo 25
Definizione e finalità

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è un insieme di prestazioni socio-assistenziali svolte a domicilio in favore di soggetti o nuclei familiari che si trovano in una condizione di disagio o bisogno al fine di garantire un livello minimo di assistenza.

2. Il Servizio di Assistenza Domiciliare persegue le finalità di tutelare la dignità e l'autonomia della persona nel proprio domicilio, prevedendone gli stati di disagio e di dipendenza e promuovendone il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati adeguati ai bisogni nel pieno rispetto della volontà e degli stili di vita espressi dalla persona. Il Servizio si propone di mantenere la persona nel proprio domicilio e nel contesto familiare.

Articolo 26
Prestazioni

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare, in base al progetto individuale sulla persona e/o sul nucleo familiare, fornisce di norma le seguenti prestazioni:

- a) valorizzazione delle abilità residue dell'utente nel rispetto della sua volontà e dell'autonomia personale nello svolgimento delle attività quotidiane;
- b) controllo, cura e igiene personale, abbigliamento, lavanderia-stireria, alimentazione, fornitura o preparazione pasti, bagno, mobilitazione, medicazioni semplici e assunzione dei medicinali in accordo con le figure sanitarie;
- c) assistenza e sostegno nel governo dell'alloggio;
- d) accompagnamento, trasporto, sostegno, socializzazione e disbrigo pratiche e/o commissioni varie;
- e) supporto e sostegno in caso di necessità inerenti eventuali ricoveri in strutture sanitarie e/o socio-sanitarie;
- f) attivazione di eventuali interventi di emergenza;
- g) supporto e sostegno alla rete familiare;
- h) segretariato sociale.

2. Le caratteristiche qualitative e quantitative dell'intervento sono definite nel progetto individuale/familiare condiviso tra l'utente, la sua rete di riferimento ed il Servizio Sociale Professionale.

Articolo 27
Requisiti e modalità di accesso

1. Il Servizio è rivolto ai cittadini residenti nel Comune che si trovino in stato di bisogno.

2. Possono accedervi anche le persone domiciliate nel Comune, le quali contribuiranno alla spesa del Servizio come i cittadini residenti per i primi sei mesi di erogazione secondo le modalità di

compartecipazione successivamente descritte; in seguito, se ancora fruitori del Servizio, dovranno pagare la quota intera.

3. L'ammissione e la presa in carico al Servizio di Assistenza Domiciliare è normalmente subordinata alla presentazione di apposita richiesta formulata direttamente dal diretto interessato o da un suo familiare o altro soggetto, qualora lo stesso sia impossibilitato a farlo.

La richiesta, redatta su apposito modulo predisposto dall'Ufficio competente, va inoltrata all'Ufficio Protocollo, allegando tutte le informazioni e la documentazione utile per l'istruttoria, ed in particolare:

- dichiarazione e attestazione ISEE riguardante il richiedente/richiedenti;
- documentazione relativa al possesso di qualunque altro reddito e/o contribuzioni necessari per il calcolo dell'ISEE-SAD come previsto dall'articolo 12 d) comma 2;
- eventuale copia del verbale d'invalidità;
- per la parte del Servizio relativa alla fornitura dei pasti o aiuto nella loro preparazione, eventuale dichiarazione relativa alla presenza di allergie alimentari o patologie che determinano diete particolari;
- altre certificazioni mediche o documenti ritenuti utili, da parte dell'utente, per la valutazione della richiesta.

4. In particolari casi, l'attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare può essere effettuata d'ufficio se è parte integrante del processo di aiuto.

5. L'Assistente Sociale procede all'elaborazione del progetto relativo al Servizio di Assistenza Domiciliare, tenendo conto del contesto organizzativo, delle esigenze dell'utente e dei riscontri emersi anche a seguito di visita domiciliare.

Costituiscono elementi di valutazione sociale per l'ammissione al Servizio Assistenza Domiciliare l'assenza o carenze familiari, determinati stati di difficoltà anche economica, solitudine, abbandono o isolamento, stati di malattia o invalidità che pregiudichino l'autonomia o l'autosufficienza della persona, stati particolari di bisogno, di emarginazione o di difficoltà, da valutare caso per caso.

6. Le istanze di ammissione vengono esaminate, di norma, secondo l'ordine cronologico e secondo i tempi previsti dalla Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. L'individuazione di eventuali priorità nell'attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare spetta alla valutazione professionale dell'Assistente Sociale; in caso di eventuale lista d'attesa, decide quale domanda debba essere soddisfatta per prima, tenendo conto della presenza/assenza di una rete informale, del livello di autonomia, della situazione socio-economica complessiva e della eventuale valutazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVDM) sul soggetto richiedente.

Articolo 28 **Compartecipazione al costo del servizio**

1. La fruizione delle prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare prevede la compartecipazione alla spesa da parte dell'utente al costo sostenuto dal Comune per l'erogazione del Servizio.

2. La partecipazione dell'utente è determinata secondo le modalità sotto specificate:

- a) dieci fasce di compartecipazione ISEESAD, la cui soglia minima ISEESAD, al di sotto della quale il Servizio è gratuito, è pari all'importo stabilito annualmente per il trattamento minimo INPS, ovvero importo mensile del trattamento minimo INPS al momento della presentazione dell'istanza per 13 mensilità e la soglia massima ISEESAD, al di sopra della quale il Servizio è sempre a totale carico dell'utente, è pari all'importo stabilito annualmente dalla Regione quale limite per l'accesso all'Assegno di Cura.
- b) la percentuale di compartecipazione dell'utente è determinata in base alla seguente tabella:

VALORE ISEE SAD (in Euro)	Quota di compartecipazione dell'utente (% su quota oraria)	Quota oraria corrispondente
Fino al trattamento minimo INPS per 13 mensilità	Servizio gratuito	0
	10%	
	20%	
	30%	
	40%	
	50%	
	60%	
	70%	
	80%	
	90%	
Dall'importo stabilito annualmente dalla Regione quale limite per l'accesso all'Assegno di Cura e oltre	100%	Tariffa oraria massima

Sarà competenza della Giunta Comunale, definire, ogni anno, le fasce del valore ISEESAD tenendo come riferimento il trattamento minimo INPS e il limite ISEE stabilito annualmente dalla Regione per l'accesso all'assegno di cura.

3. L'utente che non presenta alcuna documentazione reddituale e/o patrimoniale per l'accesso al Servizio, è tenuto al costo dello stesso nella misura dell'importo massimo.

4. Entro il mese di giugno di ogni anno, e comunque entro il mese successivo alla scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi, gli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare devono consegnare al Comune una dichiarazione ISEE aggiornata con i redditi dell'anno precedente ed ogni altra documentazione per il calcolo dell'ISEE-SAD.

5. Ogni utente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della sua situazione, in particolare quella economica ed abitativa.

6. In applicazione all'articolo n° 2 del D.Lgs. 130/2000, limitatamente a prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a favore di portatori di handicap (accertati ai sensi dell'articolo 4 L. 104/1992) nonché anziani ultrasessantacinquenni, non autosufficienti (con certificazione dell'ASL), si deve considerare la situazione economica del solo assistito per l'accesso alle prestazioni agevolate del Servizio di Assistenza Domiciliare.

Articolo 29 **Casi particolari e deroghe**

1. In caso di situazioni particolari, su richiesta motivata dell'Assistente Sociale, il Responsabile dell'Area competente può prevedere l'attivazione immediata del Servizio di Assistenza Domiciliare demandando a posteriori l'istruttoria completa ed eventuali recuperi della quota di compartecipazione al Servizio.
2. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è gratuito in caso di minori di età a rischio, dove sia fondamentale mantenere la presa in carico del caso per salvaguardare il minore stesso o nel caso sia previsto un intervento preventivo o prescrittivo anche dell'Autorità giudiziaria.
3. L'attivazione del Servizio è gratuita per un massimo di 5 accessi nel caso di progetti individuali/familiari in cui vi sia una dimissione da struttura sanitaria e/o residenziale o per particolari quadri clinici, o qualora il Servizio sia richiesto per insegnare, ai supporti informali di assistenza, le tecniche di pulizia e di igiene personale e/o l'utilizzo di presidi vari.
4. In situazioni di particolare rilievo e gravità a livello psico-sociale, oppure quando il pagamento del Servizio può pregiudicare l'erogazione, ritenuta invece assolutamente necessaria in base alla valutazione dell'Assistente Sociale e/o dell'UVMD, la Giunta Comunale, in parziale deroga al presente Regolamento, può decidere di erogarlo con una partecipazione ridotta o gratuita a carico del beneficiario.
5. Non è prevista alcuna compartecipazione nel caso di decesso dell'utente nel corso del primo mese di attivazione del Servizio.
6. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è sempre gratuito per gli utenti inseriti nel Progetto delle Cure Palliative o progetti con finalità simili dell'U.L.S.S. n° 7, così come stabilito in sede di UVDM.
7. Eventuali altre eccezionali situazioni non rientranti in queste particolarità, sono demandate a decisioni della Giunta Comunale.

Articolo 30 **Disposizioni per il servizio trasporti connesso al servizio di Assistenza Domiciliare**

1. Se il progetto individuale/familiare del Servizio di Assistenza Domiciliare prevede anche interventi di trasporto, per questi non è previsto alcun costo aggiuntivo per l'utente rispetto a quello calcolato secondo le modalità del presente Regolamento.
2. Se il Servizio di Assistenza Domiciliare viene richiesto esclusivamente per trasporti, questi devono essere di breve durata, comunque inferiori a trenta minuti (ad esempio dalla propria abitazione ad un Centro

Diurno), e sarà addebitato all'utente solo un rimborso pari ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso.

Articolo 31 **Cessazione, riduzione e sospensione del Servizio**

1. Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare cessano in caso di:

- a) richiesta di cessazione da parte dell'utente e/o dei suoi familiari;
- b) decesso dell'utente o suo ricovero definitivo presso strutture di ospitalità;
- c) modifiche sostanziali della situazione per cui il Servizio di Assistenza Domiciliare non è più ritenuto la risposta adeguata ai bisogni socio - assistenziali del beneficiario;
- d) mancato pagamento della quota di compartecipazione protratta per almeno tre mesi e senza motivata giustificazione;
- e) gravi episodi di mancanza di rispetto dell'utente e dei suoi familiari nei confronti degli operatori;
- f) non adesione da parte dell'utente al progetto di aiuto individuale/familiare.

2. Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare possono essere sospese in caso di:

- a) richiesta motivata dell'utente e/o dei suoi familiari;
- b) assenza temporanea dell'utente dal territorio comunale;
- c) ricovero provvisorio dell'utente in strutture ospedaliere o residenziali;
- d) modifiche del progetto individuale/familiare.

3. Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare possono subire variazioni o riduzioni in caso di particolari esigenze organizzative dell'Ente, cercando di mantenere comunque le prestazioni essenziali.

Articolo 32 **Rapporto tra operatori e utenti**

1. L'utente e gli operatori sono tenuti al reciproco rispetto.

2. L'utente, o la sua persona di riferimento, è tenuto a convalidare, con la propria firma, le presenze dell'operatore, assumendosi così la responsabilità delle prestazioni effettuate dallo stesso, tramite un modulo messo a disposizione dal Servizio.

Articolo 33 **Collaborazioni con altri servizi**

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare collabora nell'ambito di una concezione integrata degli interventi e sulla base di precisi accordi, convenzioni e protocolli con i servizi dell'ULSS n° 7 e con i servizi di altri Enti,

ivi comprese le associazioni e/o forme organizzate di volontariato e i volontari del Servizio Civile Nazionale o Regionale.

TITOLO V
ALTRI SERVIZI SOCIO –ASSISTENZIALI

Art. 34
Fornitura pasti caldi

1. Il Comune, anche attraverso convenzioni con apposite ditte di ristorazione o altri Enti idonei, può fornire e distribuire a domicilio pasti caldi a coloro che per varie ragioni sono temporaneamente impossibilitati a muoversi, o sono incapaci a prepararsi sufficienti ed equilibrati pasti. L'obiettivo è facilitare la permanenza nella propria abitazione e favorire una dieta equilibrata.
2. E' necessario segnalare la propria condizione ai Servizi Sociali del Comune di Cordignano, i quali valuteranno la necessità e autorizzeranno l'erogazione del servizio. L'utente è tenuto a segnalare ogni eventuale disturbo o intolleranza alimentare, attraverso certificati medici in carta semplice, al sopra citato ufficio, il quale ne terrà conto nella distribuzione del pasto.
3. Il servizio si svolge di norma nei giorni feriali, nell'orario di pranzo, esclusi i giorni festivi, anche infrasettimanali. Il pasto viene fornito dal personale addetto all'assistenza con appositi contenitori termici sigillati ermeticamente e a temperatura adeguata secondo le norme H.A.C.C.P. e va consumato in giornata per opportune ragioni igienico – sanitarie.
4. Il costo del pasto sarà a totale carico dell'utente, mentre il Comune si farà carico della spesa di trasporto relativa alla consegna.
5. Eventuali situazioni di particolari difficoltà economiche, saranno demandate a decisioni della Giunta Comunale.

Articolo 35
Telesoccorso e Telecontrollo

1. Il servizio di telesoccorso - telecontrollo è finalizzato a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione derivanti da insufficienti risorse economiche o da uno stato di solitudine della persona che è anziana e/o portatrice di disagio o infermità.
2. Esso ha come obiettivi:
 - a) aiutare la famiglia con interventi che cerchino di risolvere i problemi dei singoli soggetti che compongono la famiglia stessa;
 - b) consentire il mantenimento ed il reinserimento dell'anziano/a o del portatore/trice di handicap nei propri nuclei familiari o nel loro ambiente di vita, limitando i ricoveri in strutture pubbliche o private.
3. I beneficiari del servizio possono essere:
 - a) anziani dipendenti dall'aiuto di terzi o in età avanzata;
 - b) anziani che vivono soli o in coppia o comunque senza adeguato supporto familiare;
 - c) portatori di handicap;
 - d) soggetti dichiarati a rischio dai sanitari;

- e) soggetti che siano stati ricoverati in presidi ospedalieri, anche saltuariamente, negli ultimi tre anni per malattie ad andamento cronico;
- f) soggetti che abbiano richiesto ospitalità in strutture sociosanitarie pubbliche o private;
- g) soggetti che chiedono di essere dimessi da strutture sociosanitarie per essere assistiti/e nel proprio domicilio;
- h) soggetti che vivono situazioni di emarginazione e bisogno sociale.

4. L'attivazione del servizio è proposta dal Comune, il quale attraverso apposite agenzie, individuate dalla Regione Veneto, provvede alla dotazione in comodato d'uso delle apparecchiature necessarie a raccogliere il segnale di allarme dell'utente che viene trasmesso, a sua volta, ad idonee strutture.

5. Il servizio è totalmente gratuito per l'utente.

Articolo 36 **Servizio di trasporto sociale**

1. Al fine di favorire la socializzazione, il recupero terapeutico e di inserire in contesti esterni al nucleo familiare i cittadini, anziani, adulti o portatori di handicap, il Comune può predisporre il servizio di trasporto sociale, tramite l'ausilio di Volontari appartenenti ad Associazioni che operano sul territorio convenzionate con il Comune, Volontari di Servizio Civile ecc.....

2. E' previsto il trasporto degli utenti prevalentemente per i seguenti motivi: visite mediche, terapie riabilitative, disbrigo di pratiche burocratiche, riscossione pensioni.

3. L'attività dei volontari viene direttamente coordinata dall'Ufficio Servizi Sociali, il quale accoglie le richieste dell'utenza, valutandone l'ammissibilità e organizzando il servizio.

4. Sarà competenza della Giunta Comunale, definire, ogni anno, le fasce del valore ISEE in base al quale l'utente corrisponde un rimborso spese, in base ai chilometri percorsi in proprio favore.

5. Eventuali situazioni di particolari difficoltà economiche, saranno demandate a decisioni della Giunta Comunale.

Articolo 37 **Soggiorni climatici anziani**

1. Il Comune di Cordignano ogni anno può organizzare e/o supportare, anche in collaborazione con altri Comuni limitrofi, soggiorni vacanza presso strutture alberghiere in località marine, montane o termali, in località turistiche a condizioni vantaggiose.

2. Il soggiorno climatico per anziani è un servizio di prevenzione e di recupero psico-fisico, nonché occasione di attività, di incontro e di svago.

Possono partecipare i cittadini di età pari o superiore ai 60 anni e in condizione di autosufficienza psico-motoria e idoneità al tipo di soggiorno prescelto. Casi particolari saranno valutati dall'Assistente Sociale.

3. Spetta alla Giunta Comunale definire le modalità organizzative dei soggiorni (quota alberghiera, trasporto, animazione e assicurazione) e gli oneri economici a carico del Comune e dei partecipanti.

4. E' consentita la partecipazione a più soggiorni nell'arco di un anno: qualora, però, i posti siano limitati, sarà data precedenza a coloro i quali non abbiano ancora partecipato ad alcun soggiorno.
5. In caso di disponibilità di posti, potranno essere accolte richieste da parte di persone non residenti.

Articolo 38

Altri interventi di aiuto alla persona

1. Possono essere attivati gli interventi di aiuto personale di cui all'art. 9 della legge n. 104/92.
2. I predetti interventi sono definiti all'interno di un piano individualizzato elaborato dal concorso delle valutazioni di diverse professionalità. L'ULSS e il Comune si fanno carico degli oneri, secondo le rispettive competenze istituzionali, terapeutiche ed assistenziali nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza vigenti.

TITOLO VI
SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E DEL TEMPO LIBERO
PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Articolo 39
Interventi socio-educativi rivolti a giovani, famiglie e comunità

1. Per interventi socio-educativi si intendono azioni di promozione, prevenzione, sostegno a gruppi giovanili, a genitori o a gruppi di soggetti con interessi specifici rispetto al tema, atti ad educare, prevenire, formare, eventualmente contenere, affrontare e/o superare situazioni di inadeguatezza o disagio socio-educativo, mediante il ricorso a risorse educative, culturali, ricreative e sociali.
2. L'Ente promuove e/o collabora con altri Enti, Agenzie formative, Istituzioni scolastiche ecc....., alla realizzazione d'interventi e/o eventi socio-culturali ed educativi, tenendo anche conto delle progettualità previste nei Piani di Zona dell'Ulss n. 7 e nell'Accordo di programma del Tavolo Intercomunale politico amministrativo e tecnico professionale.
3. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, in base alle rispettive competenze, provvederanno con proprio atto ad esprimere indirizzi e modalità operative in merito.

Articolo 40
Centri estivi

1. Il Comune può prevedere l'organizzazione dei centri estivi.
2. Si tratta di servizi ricreativi diurni organizzati durante il periodo estivo per bambini e ragazzi della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, pensati e organizzati come occasione di incontro, di socializzazione e crescita educativa.
3. I periodi, le sedi, la programmazione e le quote di partecipazione sono definite annualmente dalla Giunta Comunale.

Articolo 41
Sostegno a situazioni di disagio del minore

1. Per i casi individuali di situazioni minorili a rischio in carico al servizio e/o segnalati da altri servizi specialistici e dalla scuola, laddove se ne rilevino le necessità, può essere previsto un intervento individualizzato e/o per piccoli gruppi con operatori, che affianchino i minori e le loro famiglie, con l'obiettivo di sostenere, educare, contenere tali situazioni di rischio, favorendo esperienze di socializzazione, di partecipazione ad attività ludico ricreative/sportive e socio culturali, nonché per supportarli in un percorso di recupero scolastico.
2. Il funzionamento, gli obiettivi, le modalità organizzative e l'accesso ai sopraccitati servizi, nel limite delle risorse comunali, sono indicati in specifici progetti rivolti ai singoli minori e/o ai loro familiari

3. Per i servizi che comportano una compartecipazione al costo da parte degli utenti, il calcolo seguirà le stesse soglie e modalità previste per il Servizio di Assistenza Domiciliare (articolo 28 del presente Regolamento).

4. Su specifica e documentata relazione dell'Assistente Sociale, qualora la richiesta di compartecipazione alla spesa rischi di compromettere il progetto predisposto dal Servizio Sociale, che ha comunque valenza di tutela nei confronti dei minori stessi, la Giunta Comunale può esonerare la compartecipazione alla spesa.

Articolo 42 Affido Familiare

1. E' un servizio che, nell'ambito della tutela dell'infanzia e del sostegno alle responsabilità familiari, garantisce ai bambini e ai ragazzi, che si trovino momentaneamente in una situazione familiare pregiudizievole e/o di supporto, l'accoglienza in una famiglia (Legge n.149/01 artt.1,2,4,5 e successivi).

2. L'affidamento familiare è parte integrante di un progetto di aiuto e sostegno a un minore e alla sua famiglia in difficoltà. L'affido familiare include sia l'intervento di appoggio diurno-pomeridiano, sia l'affidamento residenziale continuativo o in pronta accoglienza.

3. Al fine di potenziare e sviluppare l'istituto dell'affidamento familiare, quale supporto per l'attività dei servizi sociali territoriali, si fa riferimento agli specifici protocolli elaborati e stipulati con l' Ulss n. 7, presso la quale è stato istituito il Centro per l'Affido. Quest'ultimo svolge le funzioni previste dalla normativa vigente, quali il reperimento di famiglie e persone disponibili all'affidamento, la loro selezione e preparazione, la vigilanza sull'andamento dell'affido, l'attività di consulenza e sostegno e la promozione sul territorio.

4. Nei casi di affido eterofamiliare, alle famiglie affidatarie è corrisposta, dal Comune di ultima residenza della famiglia di origine del minore, una somma pari all'ammontare della pensione minima INPS per lavoratori dipendenti per il periodo di effettivo affidamento, con la periodicità concordata. Detta somma è diminuita dell'importo pari agli assegni familiari, agli assegni assistenziali, ai trattamenti previdenziali e/o altro reddito relativi al minore di cui l'affidatario detenga la disponibilità. Il contributo si intende riferito per ogni minore, anche nella situazione di compresenza di più di fratelli nella stessa famiglia affidataria.

Nelle situazioni di affido diurno o pomeridiano, la quota di contribuzione da erogare alla famiglia affidataria, verrà definita in base ai giorni effettivi di affido. Il contributo giornaliero viene definito in base alla seguente formula:

Importo mensile della pensione minima INPS in vigore x 13 mensilità : 365 giorni

5. La somma può essere aumentata fino ad un ulteriore 50% nei casi di pronta accoglienza e qualora l'affidatario documenti notevoli spese vive di mantenimento, cura, educazione del minore.

6. Il Comune provvederà alla copertura assicurativa RC ed infortuni per ogni minore in affidamento eterofamiliare.
7. In caso di affidamenti di tipo consensuale, effettuati quindi in accordo con gli esercenti la potestà genitoriale, il Servizio Sociale stabilirà nell'ambito di un progetto condiviso ed in considerazione della complessiva situazione socio-economica e della ricaduta sull'efficacia della relazione d'aiuto, l'importo di partecipazione alla spesa richiesto ai genitori.

Articolo 43
Servizi semi - residenziali e residenziali

1. I servizi semi-residenziali e residenziali sono finalizzati all'accoglienza temporanea o stabile di minori le cui esigenze assistenziali non possono trovare soluzione adeguata mediante altri interventi.
2. Per quanto concerne la compartecipazione alla spesa si rinvia all'art. 22, commi 14 e 15, del presente Regolamento.

TITOLO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 44
Norme generali e di rinvio

1. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato d'interventi e servizi sociali.

Articolo 45
Abrogazioni

1. A partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento s'intendono abrogate le norme regolamentari e/o tutti provvedimenti comunali incompatibili, ancorché non espressamente indicate.

Articolo 46
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, in base alle norme statutarie.

Articolo 47
Periodo transitorio

1. Il presente Regolamento verrà applicato per i nuovi casi dal giorno successivo a quello di entrata in vigore.
2. Per quanto riguarda i casi in essere (compreso compartecipazioni, contribuzioni, tariffazione e quant'altro oggetto del presente Regolamento), l'applicazione del presente Regolamento dovrà avvenire entro e non oltre il termine massimo di mesi 6 dalla sua entrata in vigore.